

News

Danno morale: categoria autonoma o componente del danno biologico?

Le questioni trattate nella presente sezione del sito non hanno valore di parere legale ma sono affrontate a fini di ricerca e studio. Ogni materiale pubblicato è protetto ai sensi di Legge.

Danno morale: categoria autonoma o componente del danno biologico?

Con riferimento alle diverse tipologie di risarcimento riconoscibili in favore della persona danneggiata si è consolidato, nel corso degli ultimi anni, il principio secondo cui l'autonomia del cosiddetto danno morale, rispetto a quello di tipo biologico, non può essere considerata in quanto, quest'ultimo, non deve essere soggetto ad alcuna distinzione né tantomeno duplicazione.

Ed in effetti, a seguito all'emanazione delle cosiddette "sentenze di San Martino" (cfr. Cass. civ., SS.UU., nn. 26972-26975 dell'11.11.2008), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno morale, quale voce di danno autonomamente considerata, deve essere assorbito all'interno della categoria omnicomprensiva del danno biologico in quanto: *"La limitazione alla tradizionale figura del danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata. La figura recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio poiché né l'art. 2059 né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale.."*

Il pregiudizio morale non può costituire, pertanto, un'autonoma voce di danno ma deve essere ricollocata all'interno della più ampia categoria di danno biologico il quale, a sua volta, costituisce la sottovoce del danno non patrimoniale.

In particolare le "sentenze di San Martino" hanno evidenziato che la tradizionale figura del danno morale soggettivo non può più essere considerata laddove, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e la cui intensità e durata, nel tempo, non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento. Puntualizza la Suprema Corte che, definitivamente accantonata la figura del danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra un pregiudizio non patrimoniale; deve inoltre trattarsi di una sofferenza soggettiva in sé considerata e non quale elemento di un più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Ed invero, ricorre tale situazione ove sia allegato, al pregiudizio fisico patito, anche un turbamento

dell'animo ovvero un dolore intimo sofferto; ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.

Possono essere utilizzabili, ai fini della liquidazione di tale voce di danno, anche parametri tabellari senza, tuttavia, alcuna applicazione automatica delle tabelle, tenendo conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale (resta fermo quanto disposto dall'art. 185 c.p. che, in caso di reato, ribadisce la risarcibilità del danno non patrimoniale in sede civile) e di tutti gli elementi della fattispecie, in modo da rendere la somma liquidata a titolo di danno biologico, in cui confluiscono tutti i pregiudizi non legati al reddito, compreso quello morale, evidentemente adeguata. Pur riconoscendosi in dottrina, come in giurisprudenza, la portata storica ed assorbente di quanto affermato dalle "sentenze di San Martino" non può, tuttavia, non tenersi conto del successivo cambio di passo di alcune sezioni della Suprema Corte che, discostandosi dal precedente orientamento, hanno riconosciuto come possibile e, soprattutto, legittimo l'autonomo riconoscimento del danno morale rispetto al danno biologico.

In controtendenza con il principio dell'assorbimento espresso dalle Sezioni Unite, peraltro, anche la giurisprudenza di merito ha sottolineato, in più occasioni, la differenza concettuale tra il danno morale e il danno biologico, insufficiente, nella valutazione tabellare a ricomprendere anche il pregiudizio morale; quest'ultimo andrebbe, infatti, risarcito, anche autonomamente, in virtù del principio dell'integrale risarcimento del danno alla persona, affermato anche dalle Sezioni Unite (che prevale sulle esemplificazioni risarcitorie delle voci di danno non patrimoniale operate dalle "Sentenze di San Martino"), dovendo il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento.

Su queste basi, deve evidenziarsi come la successiva sentenza della Corte di Cassazione, n. 29191 del 12.12.2008, abbia chiarito come il danno morale deve essere considerato un'autonoma voce di danno dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto; questi non può, al contrario, essere considerato come subordinato a quello biologico in quanto si dovrà tener conto sia delle condizioni soggettive della persona danneggiata che della gravità del fatto.

Viene pertanto affermata non solo l'autonomia ontologica del danno morale, ma anche l'autonomia risarcitoria, non vincolata per il danno morale ad una percentuale tabellare del biologico, ma valutata equitativamente dal giudice in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento.

La stessa giurisprudenza di legittimità, in materia di diritti inviolabili della persona, ha evidenziato come appare arbitrario anteporre il valore mercantile della menomazione della salute (cfr. danno biologico) al valore proprio della persona nella sua dignità. Ed in effetti, anche ove si propenda per l'unitaria liquidazione del danno biologico, comprensivo dei pregiudizi esistenziale e morale, all'interno del danno non patrimoniale, la personalizzazione delle tabelle consente, invero, di evitare riduzioni risarcitorie, dovendo comunque il giudice settorializzare le diverse componenti del danno complessivamente liquidato al fine di giustificare il percorso logico-giuridico che ha condotto alla liquidazione della voce di danno.

Proprio ai fini della liquidazione del pregiudizio morale ed esistenziale sofferto è possibile, rispettando il principio della personalizzazione e della valutazione ragionata, che il giudice possa assumere quale base risarcitoria di entrambi i pregiudizi, sia unitariamente che separatamente considerati, anche gli indici tabellari, operando poi una soggettivizzazione del risarcimento in relazione alle peculiarità della fattispecie.

Riguardo invece al ricorso al criterio equitativo nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale ma compensativa di un pregiudizio non economico, deve rilevarsi come quest'ultimo criterio deve ritenersi applicabile ove il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare. La valutazione equitativa del giudice di merito è censurabile, pertanto, solo quando la liquidazione del pregiudizio, riconosciuta dallo stesso giudice, appaia, sia pure all'interno del danno biologico, manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura ed all'entità del danno dal medesimo giudice accertate.

La liquidazione equitativa del pregiudizio morale può essere, in definitiva, effettuata dal giudice, sia pure all'interno del danno biologico, sulla base delle stesse tabelle di liquidazione del danno biologico, in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiare a titolo di danno biologico purché il

risultato, in tal modo raggiunto, venga poi "personalizzato", tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.

Ove invece si ritenga di applicare le consuete tabelle di danno che già contemplano di per sé il danno morale (cfr. Tabelle Tribunale di Milano), la personalizzazione opererà in caso di allegazione e prova di pregiudizi morali non riconducibili agli standard medi considerati dalle predette tabelle.

Tenendo conto di quanto sopra rilevato, sembrerebbe lampante ed insanabile il contrasto nascente in tema di risarcibilità del cosiddetto danno morale, soprattutto considerando la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, come sopra analizzati.

Ebbene, per tentare di ovviare ad un probabile "conflitto" giurisprudenziale sull'argomento, alcuni tra i maggiori Tribunali del territorio nazionale hanno provveduto ad esprimere una posizione al riguardo, al solo fine di porre il Giudicante nella condizione di poter decidere al meglio e comunque in favore della persona danneggiata.

A tal proposito, si cita a titolo di esempio quanto dichiarato dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano che, soffermandosi essenzialmente sulle indicazioni offerte dalla Suprema Corte in tema di rapporti tra le diverse voci di danno, si è orientato nel senso di non escludere, in caso di lesioni alla persona, la possibilità di liquidare sia il danno biologico che quello morale, ma solo nel senso di escludere qualsiasi automatismo nell'individuazione di quest'ultima categoria.

Per il riconoscimento e la risarcibilità di tale categoria di danno, ad avviso dell'Osservatorio, nel corso del giudizio dovrà darsi piena prova, *in primis*, delle sofferenze morali patite dal danneggiato in conseguenza di una determinata lesione fisica, che vadano al di là dell'emisfero del mero pregiudizio biologico. Lo stesso danno morale dovrà, inoltre, essere accertato, nella sua effettiva consistenza, dal giudice anche col ricorso alla prova presuntiva e non potrà essere riconosciuto in via automatica sulla base della sola richiesta di parte. Ed infine, con riferimento alla risarcibilità di tale categoria, il danno morale non dovrà essere liquidato in una quota percentuale del danno biologico, ma dovrà essere quantificato procedendo ad una personalizzazione del medesimo, del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per la propria natura intrinseca, ne costituisce una componente essenziale.